



## **Collegio dei revisori dei conti**

### **Competenze**

Sono indicate all'art. 10 dello Statuto dell'Agenzia di cui si riporta di seguito il testo

#### **Art. 10 Competenze del Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Collegio dei revisori dei conti:

- a. accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili;
- b. vigila sull'osservanza della legge, del presente statuto e del regolamento di contabilità;
- c. esamina il budget e controlla il bilancio;
- d. accerta periodicamente la consistenza di cassa;
- e. redige le relazioni di propria competenza;
- f. può chiedere al Direttore dell'Agenzia notizie sull'andamento e la gestione dell'Agenzia, ovvero su singole questioni, riferendo al Ministro dell'economia e delle finanze le eventuali irregolarità riscontrate;
- g. svolge il controllo di regolarità amministrativo e contabile secondo le disposizioni di legge;
- h. esercita ogni altro compito relativo alla funzione dei revisori dei conti.

2. I membri effettivi o, in loro assenza, i membri supplenti del Collegio assistono senza diritto di voto alle sedute del Comitato di gestione. I membri effettivi o, in loro assenza, i membri supplenti che, in un anno, non assistono senza giustificato motivo a più di due sedute del Comitato di gestione, decadono dall'ufficio. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5.